

IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEL GREEN PASS PER L'ACCESSO AL LAVORO

I datori di lavoro privati potranno anch'essi utilizzare un sistema di controllo massivo e automatizzato del Green Pass, a condizione di occupare **più di 50 dipendenti**.

L'antefatto: il DPCM 12 ottobre 2021

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021¹ ha integrato e modificato il **DPCM del 17 giugno 2021²**, e tra le altre cose ha disciplinato quattro diverse modalità di verifica massiva e automatizzata delle Certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) a beneficio dei datori di lavoro pubblici e privati.

Tra di esse, assume particolare rilevanza quella che prevede un'interazione telematica tra l'INPS e la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate (PN-DGC) per la verifica del Green Pass da parte dei datori di lavoro pubblici (non aderenti al Portale NoiPA) e privati, che occupano più di 50 dipendenti.

Sulla falsariga del sistema allestito per il mondo della Scuola, anche nel settore privato sono dunque disponibili modalità semplificate di controllo del Green Pass.

Il Messaggio dell'INPS n. 3589 del 21 ottobre 2021

Il 21 ottobre corrente, d'intesa col Ministero della Salute e con SOGEI, l'INPS ha dato seguito alla disposizione del DPCM 12 ottobre 2021 appena menzionata, rilasciando la procedura denominata **"Greenpass50+"** per il controllo massivo delle Certificazioni verdi COVID-19, utilizzabile dai datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Il sistema, collegandosi con la Piattaforma Nazionale-DGC, recupererà le informazioni necessarie circa il possesso di un Green Pass valido, da mettere a disposizione dei soggetti delegati al controllo nelle aziende.

In estrema sintesi, il servizio prevede tre distinte fasi:

- **Fase di accreditamento:** in questa fase i datori di lavoro, anche tramite gli intermediari (Associazioni, Consulenti del lavoro e altri professionisti abilitati) accreditano la propria azienda, specificando i codici fiscali dei soggetti "Verificatori" (ex art. 9-septies, comma 5, del D.L. n. 52/2021) che successivamente procederanno alla verifica dei Green Pass dei lavoratori;
- **Fase di elaborazione:** in via preliminare l'INPS verifica il limite dimensionale delle aziende che hanno aderito al servizio (revocando l'accreditamento nel caso il numero dei dipendenti di pari o inferiore a 50) e individua i lavoratori da agganciare ad una specifica matricola aziendale attraverso i flussi UNIEMENS presenti negli archivi dell'Istituto al momento dell'elaborazione; accedendo alla Piattaforma Nazionale-DGC, l'INPS acquisirà poi, per lo stesso collettivo di lavoratori, i dati relativi al possesso del Green Pass. I dati acquisiti saranno memorizzati per un periodo massimo di 24 ore e ogni giorno saranno eliminati e sovrascritti tutti i dati recuperati nel giorno precedente. La fase di elaborazione sarà di norma effettuata quotidianamente tra le ore 20,00 e 23,59; l'Istituto precisa quindi che in tale fascia oraria il servizio potrà non essere attivo;
- **Fase di verifica:** il soggetto verificatore (precedentemente accreditato) potrà accedere al servizio (tramite le credenziali SPID/CIE/CNS) e visualizzare l'elenco dei lavoratori agganciati alla matricola aziendale per i quali l'INPS ha acquisito l'esito della verifica del

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021

² Ricordiamo che il DPCM del 17 giugno 2021 è il provvedimento che per primo ha regolamentato il sistema del Green Pass in Italia

Green Pass. In tale fase di visualizzazione non sarà ancora possibile visionare il Green Pass dei lavoratori presenti in elenco. La vera e propria verifica (Green Pass valido o non valido) potrà essere effettuata unicamente quando i verificatori procederanno a **selezionare** dell'elenco dei lavoratori quelli **effettivamente in servizio** nella giornata, escludendo i dipendenti assenti per malattia, ferie, infortunio, maternità, smart working o altre causali.

Come accedere al servizio

Il servizio "Greenpass50+" è accessibile sul sito dell'INPS:

- mediante la funzione di ricerca, digitando "Greenpass50+"
- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Servizi, nell'elenco alfabetico dei servizi alla lettera "G",
- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Prestazioni, all'interno della scheda prestazione "Accesso ai servizi per aziende e consulenti", nell'elenco alfabetico alla lettera "A".

Per gli aspetti di dettaglio, rimandiamo chi ne abbia interesse alla lettura integrale del Messaggio e del Manuale Utente redatto dall'INPS, entrambi allegati.

Precisazioni e considerazioni provvisorie

La procedura "**Greenpass 50+**" rappresenta certamente uno strumento di grande utilità, che però pone vari interrogativi, molti dei quali difficilmente individuabili a priori e che emergeranno mediante il concreto utilizzo del sistema. Nondimeno riteniamo utile evidenziare i seguenti spunti:

- il controllo automatizzato del Green Pass finora descritto resta evidentemente una **possibilità** e non un obbligo per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, che possono senza dubbio proseguire con le verifiche già iniziate mediante l'ormai famosa App "VerificaC19";
- pare altrettanto ragionevole sostenere che, quand'anche l'azienda si sia accreditata per il servizio in parola e abbia iniziato i controlli automatizzati, possa in futuro abbandonare la procedura telematica e tornare alla modalità di verifica con l'App "VerificaC19": non si riscontrano infatti controindicazioni a questa ipotesi, nel Messaggio dell'INPS;
- la verifica automatizzata e massiva riguarda unicamente i dipendenti diretti del datore di lavoro, mentre per gli altri soggetti tenuti all'esibizione del Green Pass (collaboratori, professionisti, lavoratori somministrati, autonomi), la verifica sarà per forza di cose effettuata con l'App;
- i dati dei dipendenti collegati alla matricola aziendale sono rinvenuti dall'INPS nel flusso UNIMENS; tale flusso telematico di informazioni viene di norma trasmesso all'Istituto entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza; ciò significa che **i lavoratori assunti nel corso del mese non potranno essere censiti dall'INPS** e non risulteranno tra quelli visualizzati dalla procedura: in altri termini per i lavoratori assunti nel corso del mese le verifiche del Green Pass non potranno che essere effettuate mediante l'App "VerificaC19",
- registrando i dati rinvenuti nella PN-DGC alle ore 23,59 del giorno antecedente, la procedura in commento non consentirà di riscontrare il possesso del Green Pass per quei lavoratori che effettuano i tamponi antigenici all'inizio della giornata lavorativa; in questo, come in tutti gli altri casi di mancato aggiornamento del Green Pass, i datori di lavoro sono tenuti a verificare la cd. "**documentazione equivalente**", ossia documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 9

a cura di **Alberto Pederzoli**
Area Lavoro – lavoro@apindustria.vi.it

del decreto-legge n. 52 del 2021, ossia l'avvenuta vaccinazione, l'avvenuta guarigione dal Covid, l'esito negativo dei tamponi³;

- come ricordato dal Messaggio INPS in commento, se dalla verifica telematica risultasse che un lavoratore non è in possesso un Green Pass valido, **egli ha comunque diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'App "Verifica C19"**⁴;
- laddove, infine, l'azienda scelga di utilizzare la procedura "Greenpass 50+", i lavoratori (dipendenti) interessati dal processo di verifica dovranno essere opportunamente informati sul trattamento dei dati attraverso una **specificativa informativa**, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, **ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679**⁵.

Allegati:

- [Messaggio INPS 21/10/2021 n. 3589](#)
- [Manuale per l'utente](#)

³ Lo precisa l'art. 13, comma 14, del DPCM 17 giugno 2021, come introdotto dall'art. 1 del DPCM 12 ottobre 2021

⁴ Art. 13, comma 15, del DPCM 17 giugno 2021, come introdotto dall'art. 1 del DPCM 12 ottobre 2021

⁵ Art. 15, comma 7, del DPCM 17 giugno 2021, come introdotto dall'art. 1 del DPCM 12 ottobre 2021

a cura di Alberto Pederzoli
Area Lavoro – lavoro@apindustria.vi.it